



# LEGGE DI BILANCIO 2021


Aspetti fiscali

Dott. Massimiliano Fico – cdl in Torino

# Legge 30 dicembre 2020 n° 178

Alcuni dati...

- La legge di bilancio si compone quest'anno di 516 pagine, articolate in 20 articoli, e 1255 commi di cui 1150 contenuti nel primo articolo.
- In tema fiscale, vi sono 124 disposizioni in merito aree di intervento previste nei vari commi, di cui 42 necessitano di successivi decreti attuativi o provvedimenti per l'effettiva messa a regime.




# BONUS IDRICO

# Bonus idrico – commi 61-65

- Bonus pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di **vasi sanitari in ceramica** con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di **apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia** esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua
- dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021

# Bonus idrico – commi 61-65

- Il bonus è riconosciuto per la fornitura, la posa in opera e l'installazione.
- Non rileva il valore dell'indicatore della situazione economica (ISEE).
- **Necessario attendere decreto attuativo del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni, per definire modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.**



# ULTERIORE DETRAZIONE

# Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente – commi 8 e 9

L'ulteriore detrazione di cui all'art. 2 del DL 5 febbraio 2020 n° 3 **viene confermata e resa permanente** in attesa della revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali (senza prevedere una data di scadenza)

# Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente – commi 8 e 9

## COME FUNZIONA

- La misura fiscale dell'ulteriore detrazione è riconosciuta dal sostituto d'imposta senza alcuna richiesta da parte del beneficiario. (Il quale può chiedere la non applicazione)

## Requisito soggettivo

- L'agevolazione spetta ai titolari dei redditi di cui agli art. 49 (con esclusione del comma 2 lett. a) e 50, comma 1, lettere a) b) c) c-bis) del TUIR.

# Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente – commi 8 e 9

- Lavoro dipendente
- Compensi lavoratori soci di cooperative
- Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità
- Borse di studio, premi o sussidi per fini di studio
- Collaborazioni coordinate e continuative
- Remunerazioni dei sacerdoti
- Prestazioni pensionistiche
- Lavori socialmente utili

# Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente – commi 8 e 9

## Requisito oggettivo

- Il reddito complessivo del soggetto deve essere **superiore** a 28.000 euro ma **inferiore** a 40.000 euro

No reddito abitazione principale e sue pertinenze

Si redditi agevolati dei docenti Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Si redditi assoggettati a cedolare secca Articolo 3, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Si redditi assoggettati al regime forfettario Articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

# Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente – commi 8 e 9

## Misura

- Se il reddito complessivo è compreso fra 28.000 euro e 35.000 euro

$$960 + 240 \left( \frac{35.000 - RC}{7.000} \right)$$

- Se il reddito complessivo è compreso fra 35.000 euro e 40.000 euro

- $960 \left( \frac{40.000 - RC}{5.000} \right)$

# Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente – commi 8 e 9

## Condizione per l'utilizzo:

- IL SOGGETTO DEVE AVERE «CAPIENZA» D'IMPOSTA

Resta quindi escluso dall'ulteriore detrazione:

1. I contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi di cui all'art. 2 del DI 2/2020
2. I contribuenti con imposta lorda non capiente
3. I contribuenti che pur avendo imposta lorda capiente sono titolari di reddito inferiore o pari a €. 28,000 o superiore a 40.000

# Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente – commi 8 e 9

- In caso di parziale incapacità per tutte le detrazioni previste, la circolare 29/e/2020 precisa che:
- Manca una precisa disposizione che indica una priorità fra le varie detrazioni
- In conseguenza si sommano gli importi massimi di ogni detrazione e l'importo determinato viene scomputato fino a concorrenza dell'imposta lorda.

# Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente – commi 8 e 9

## CONGUAGLIO

Il sostituto d'imposta, se in sede di conguaglio verifica la non spettanza dell'ulteriore detrazione:

- Provvede al recupero in un'unica soluzione se l'importo è inferiore a 60 euro o in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in 8 rate di pari importo
- Se non ci fosse capienza di retribuzione o non viene trattenuto in caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica art. 23 DPR 600/1973: comunicazione all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo
- In assenza di sostituto d'imposta, la detrazione e la sua eventuale restituzione avvine in sede di dichiarazione dei redditi,



# LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

# La sospensione dei versamenti

Breve storia triste e complicata:

1. **DPCM 23/02/2020**: differimenti per i residenti nelle zone rosse individuate nell'allegato 1
2. **DL 9/2020**: estensione alle attività su tutto il territorio nazionale maggiormente colpite (turismo, agenzie di viaggio e tour alberghiero)
3. **DL 18/2020 (Cura Italia)**: ulteriore integrazione delle attività beneficiarie della sospensione, e sospensione per tutti residenti nel territorio dello stato purchè in possesso di determinati requisiti
4. **DL 104/2020 (decreto agosto) e decreti ristori**: ulteriore proroga dei versamenti già sospesi e previsione di altre ipotesi di spostamento di versamenti
5. **Legge di bilancio 2021**: sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche.

# La sospensione dei versamenti

- Art. 1 commi 36 e 37 della legge di bilancio.

## Beneficiari

- Federazioni sportive nazionali
- Enti di promozione sportiva
- Associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

Che hanno sede legale o operativa in Italia e **operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento** ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

# La sospensione dei versamenti


## **Versamenti oggetto di sospensione**

- Ritenute alla fonte in qualità di sostituti d'imposta che ricadano nel periodo 1 gennaio – 28 febbraio 2021
- Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e premi per assicurazione obbligatoria che ricadano nel periodo 1 gennaio – 28 febbraio 2021
- Versamenti relativi all'IVA in scadenza nel periodo 1 gennaio – 28 febbraio 2021
- Versamenti delle imposte sui redditi che ricadano nel periodo 1 gennaio – 28 febbraio 2021

# La sospensione dei versamenti

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateazione (fino ad un massimo di 24 rate) con pagamento della prima rata entro il 30 maggio 2021

Inoltre, I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.



# BONUS EDILIZI

# Bonus edilizi

L'art. 1, ai commi 58, 59 e 60, proroga, di fatto l'intero pacchetto di agevolazioni sui lavori edilizi per tutto il 2021.

In particolare:

- Interventi di riqualificazione energetica
- Ristrutturazione edilizia
- Acquisto i mobili ed arredo e grandi elettrodomestici
- Interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

# Bonus edilizi

Il comma 75 del medesimo art. 1 proroga per l'anno 2021 le detrazioni spettanti per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti (cd Bonus verde).

Si proroga anche il Superbonus del 110% (fino al 2022 ma con limitazioni), **subordinato alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea**

# Superbonus 110%

Si modifica art. 119 del Decreto Rilancio (34/2020), prevedendo proroga del Superbonus 110% fino al **30 giugno 2022**, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente.

Il credito d'imposta sarà ripartito:

- In cinque quote annuali per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021
- In quattro quote annuali per la spese sostenute nel 2022, per gli interventi sia trainanti, che trainati.

# Superbonus 110%

L'importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità **generalizzata** di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche quelli:

- di recupero del patrimonio edilizio
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate)
- per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

# Superbonus 110%

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell'esercizio dell'opzione, per lo **sconto o cessione**, il contribuente deve acquisire anche:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF
- la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

# Superbonus 110%

I c.d. «**interventi trainanti**»:

- **isolamento termico delle superfici** opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Rientrano nella disciplina, anche gli interventi per la coibentazione del tetto
- **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- **interventi antisismici** di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).

# Superbonus 110%

I c.d. «**interventi trainati**»:

a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:

- Interventi su pareti, finestre, tetti e pavimenti
- Posa schermature solari
- Sostituzione calda acqua tradizionali con calda acqua a pompa di calore

# Bonus edilizi

## **La spada di Damocle....**

Qualsiasi agevolazione o detrazione fiscale è condizionata dalla conformità delle opere edilizie oggetto di intervento.

Art. 4 decreto MEF 18 febbraio 1998 n° 41

# Bonus edilizi

DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) art. 49

*1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. **Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.***


# Superbonus 110%

- 2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o della segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.
- 3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
- 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

# Superbonus 110%

- Sentenza n° 42/14/2008 Commissione tributaria Emilia Romagna

*Non sussiste decadenza dalle agevolazioni fiscali quando l'immobile riscontri un intervento abusivo ma di live entità (inferiore al 2%)*



# CONTRASTO ALLE FRODI IN TEMA DI PLAFOND IVA

# Novità in merito di plafond IVA

Lo status di **esportatore abituale** sussiste se:

- Le cessioni all'esportazione di cui agli artt. 8, 8bis e 9 del DPR 633/1972
- Le cessioni intracomunitarie di cui agli artt. 41 e 58 del DL 331/93

superano il 10 % del volume d'affari dell'anno precedente.

L'essere **esportatore abituale**, consente di acquistare, nei limiti del plafond (volume d'affari relativo all'esportazioni) senza applicazione di IVA.

Ciò evita un eccessivo formarsi di credito IVA.

# Novità in merito di plafond IVA

Già dal 2014 vige l'obbligo di inviare telematicamente le dichiarazioni d'intento.

Le lettere d'intento sono le manifestazioni della volontà (rivolta al fornitore) di acquistare senza l'applicazione dell'IVA.

Dal periodo d'imposta 2020, l'esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al fornitore la lettera d'intento, in quanto la stessa è messa a disposizione direttamente dall'Agenzia delle entrate, sul cassetto fiscale del fornitore stesso.

Sempre dal 2020 sparisce l'obbligo della numerazione progressiva delle dichiarazioni progressive emesse e ricevute, in quanto «sostituito» dal protocollo di ricezione al servizio ENTRATEL (17 cifre!!!!)

# Novità in merito di plafond IVA

Prima della Legge finanziaria 2021, non esisteva alcun blocco automatico di invio di nuove dichiarazioni d'intento anche per quei contribuenti, per i quali era stato accertata la mancanza dei requisiti di «esportatore abituale».

A cascata, quindi, il fornitore, ricevendo la lettera d'intento, non poteva fare altro che emettere nuova fattura senza l'applicazione dell'IVA.

Ora, si inserisce un meccanismo automatico, che strutturato, inibisce automaticamente al contribuente l'invio di nuove dichiarazioni d'intento, e, per quelle inviate ed invalidate, il sistema d'interscambio scarta l'eventuale fattura del fornitore che ha indicato il protocollo della dichiarazione d'intento ed emesso fattura senza applicazione di IVA.

In attesa di provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate....



# RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

# RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Con la finanziaria viene ampliato il raggio d'azione dell'art. 110 del Decreto Agosto (DL 104/2020), inserendo nella norma il comma 8 bis.

Di fatto si rende possibile la rivalutazione del valore di avviamento e di altre immobilizzazioni immateriali.

Situazione che, per prassi, era precedentemente esclusa, in particolare per tutte le tipologie di costi pluriennali.

Per espressa previsione normativa, l'avviamento e le altre immobilizzazioni, per poter beneficiare della possibilità di rivalutazione, devono risultare dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

# RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

O meglio.....

L'emendamento alla legge di Bilancio che ha introdotto il comma 8 bis, è rubricato come «estensione della rivalutazione dei beni d'impresi ai beni immateriali», ma nella letterale formulazione della norma, si fa riferimento al solo art. 14 della legge 342/2000, il quale permette **esclusivamente** il riallineamento dei valori civili e fiscali e non anche agli artt. 10 – 13.

# RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

L'inserimento della modifica nel DL 104/2020, determina due effetti concreti:

- Imposizione fiscale sostitutiva sul valore del riallineamento è pari al 3%
- Il riconoscimento fiscale (e cioè la possibilità concreta di inserire a bilancio il nuovo valore) avviene nel corso dell'anno 2021 (a seguito del pagamento dell'Imposta), con l'eccezione del riallineamento delle plusvalenze e minusvalenze, il quale avverrà nel 2024

# RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Il vantaggio della norma si manifesta soprattutto nell'immediato, ma si riduce nel medio termine.

- Normalmente, i maggiori valori imputati ad avviamento (ad esempio per effetto di disavanzi da concambio) scontavano imposte del 12% o del 16% (cfr. DI 185/2008 o art. 176 del TUIR).
- Vi è però obbligo assoggettare le riserve createsi per effetto del riallineamento allo stato di sospensione d'imposta che porterà necessariamente ad un'imposizione qualora le riserve vengano distribuite.



# RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

# RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Vengono riproposte le agevolazioni fiscali di cui agli artt. 5 e 7 della legge 448/2001 dando possibilità di rivalutare il costo o il valore d'acquisto delle partecipazioni non quotate e terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2021 permettendo l'affrancamento delle plusvalenze conseguite.


Destinatari:

- Persone fisiche
- Società semplici
- Enti non commerciali
- Soggetti non residenti privi di stabile organizzazione

# RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

- Confermata aliquota dell'imposta sostitutiva sul valore di perizia (11%)
- Confermata la possibilità di rateizzare l'imposta in 3 rate annuali di importo
- Confermata la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta già versata per precedenti rivalutazioni sugli stessi beni

La perizia di stima (asseverata da un professionista) ed il versamento della imposta o della prima rata dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2021



# LEGGE SABATINI

# LEGGE SABATINI

- Riproposizione con importanti modifiche in termini di meccanismo di funzionamento della legge Sabatini del 1965

La logica di base rimane sempre la stessa:

INCENTIVAZIONE ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

# LEGGE SABATINI

Requisiti soggettivi:

Accedono al contributo statale:

- Micro imprese
- Piccole imprese
- Medie imprese

# LEGGE SABATINI

Requisiti :

	<b>Micro impresa</b>	<b>Piccola impresa</b>	<b>Media impresa</b>
Dipendenti	Meno di 10	Meno di 50	Meno di 250
Fatturato	< di 2 milioni	< di 10 milioni	<di 50 milioni

# LEGGE SABATINI

**Beni agevolabili** (cfr. art. 2 Dl 60/2013 e commi 55 e 56 art. 1 legge 232/2016)

- Macchinari
- Impianti
- Attrezzature
- Beni Industria 4.0 (big data, cloud computing, banda ultra larga, manifattura 4d, etc.)

che abbiano come **finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie.**

# LEGGE SABATINI

## **Prima....**

Erogazione di un finanziamento, con un minimo di Euro 20.000 fino ad un massimo di Euro 4.000.000, per il quale il MISE copre interamente gli interessi applicati dall'istituto bancario per l'erogazione del prestito.

## **Nella pratica....**

1. L'impresa richiede un finanziamento ad un banca
2. La banca si interfaccia con il MISE richiedendo accesso al contributo ed il MISE emette nullaosta.
3. La banca eroga il finanziamento in un'unica rata.
4. Completato l'investimento l'azienda, ogni anno per 5 anni richiede al MISE il contributi per pagare i contributi del prestito
5. Per l'intera durata dell'operatività della misura, l'azienda non può più accedere alle agevolazioni previste dall'istituto della Legge Sabatini


# LEGGE SABATINI

Gli interessi applicati al finanziamento di cui alla Legge Sabatini, sono convenzionalmente stabiliti in:

- 2,75% annuo per gli investimenti ordinari
- 3,575% annuo per gli investimenti «industria 4.0»
- L'agevolazione era ripartita in sei annualità qualora il finanziamento fosse superiore ai 200.000 euro secondo lo schema:
  - 10% il primo anno
  - 20% dal secondo al quinto
  - 10% il sesto anno.

# LEGGE SABATINI

- **Ora...**
- Eliminazione del limite dei 200.000 euro dell'investimento, consentendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione



# CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

# Credito imposta investimenti nel mezzogiorno

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 98 – 108 della legge 28/12/2015 n° 208, per gli **investimenti di beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate in:

- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna
- Molise (solo alcune zone)
- Abruzzo (solo alcune zone)

# Credito imposta investimenti nel mezzogiorno

Requisiti soggettivi:

- Tutti i titolari di reddito d'impresa a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dal regime contabile e dalle dimensioni.
- Resta escluso chi opera nei settori:
  - Siderurgico e carbonifero
  - Costruzione navale
  - Fibre sintetiche
  - Trasporti
  - Produzione e distribuzione energia
  - Infrastrutture energetiche
  - Creditizio, finanziario e assicurativo

# Credito imposta investimenti nel mezzogiorno

Tipologia degli investimenti:

Rimane la medesima logica individuata dal comma 99 della legge di stabilità del 2016.

Risultano quindi agevolabili gli investimenti:

- Facenti parte di un progetto di investimento iniziale
- Relativi all'acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

La circolare dell'AdE 34/e/2016 chiarisce che possono fruire del credito d'imposta gòi investimenti in macchinari, impianti e attrezzature relativi a:

- Creazione di un nuovo stabilimento
- Ampliamento della capacità di stabilimento esistente
- Diversificazione della produzione per l'ottenimento di prodotti mai fabbricati prima

# Credito imposta investimenti nel mezzogiorno

Restano SEMPRE esclusi dall'agevolazione:

- Gli investimenti di mera sostituzione di beni già posseduti
- I beni merce
- I beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita
- I materiali di consumo
- I beni usati

# Credito imposta investimenti nel mezzogiorno

## Misura del credito d'imposta

Dal 1° marzo 2017 è pari:

- Al 45% per le piccole imprese
- Al 35% per le medie imprese
- Al 25% per le grandi imprese

La percentuale è calcolata sul l'ammontare complessivo dei costi sostenuti con il limite di:

- 3 milioni per le piccole imprese
- 10 milioni per le medie imprese
- 15 milioni per le grandi imprese

# Credito imposta investimenti nel mezzogiorno

## **Modalità di utilizzo**

- Presentazione entro il 31 dicembre 2022 dell'apposita comunicazione all'AdE.
- Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione su Mod. F24
- Può essere utilizzato a decorrere dall'anno di imposta in cui si è effettuato l'investimento



# PERDITE SOCIETARIE

# Perdite societarie

## **Art. 1 comma 266**

Si prevede la non applicabilità degli artt. 2446 secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis e 2484.

Srl e SpA, che portano una perdita nell'anno fiscale 2020 superiore al terzo del capitale sociale, non devono attuare le disposizioni previste civilmente, ma rinviare la verifica delle perdite e le normali conseguenze di riduzione o scioglimento all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo.